

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)



Rev.	Descrizione della modifica	Data Approvazione
1	Prima emissione	08/07/2025

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	OBIETTIVI.....	3
3	DEFINIZIONI	4
4	DESTINATARI	4
5	SOGGETTI TUTELATI	5
6	INFORMAZIONI TUTELATE	5
7	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
7.1	CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING	6
8	CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
8.1	CARATTERISTICHE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	6
8.2	MODALITÀ PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....	7
8.3	ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE	7
9	RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI	7
9.1	IL RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	7
9.2	IL RUOLO DELL'ISTRUTTORE O COLLABORATORE	8
9.3	IL RUOLO DEI DIPENDENTI DELLA ANTHEM.....	8
9.4	IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
10	TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA..	9
10.1	DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.....	10
11	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	11
12	MODALITA' OPERATIVE – Canale interno	11
12.1	RICEZIONE	11
12.2	APERTURA DELLA PRATICA, CONTINUAZIONE DELL'ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE.....	12
13	INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE	13
14	MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE.....	13
15	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
16	ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'	14
17	FORMAZIONE	14
18	ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO	14

1 PREMESSA

La presente procedura è stata redatta da Fondazione Anthem (di seguito anche "la Fondazione" o "Anthem") in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 *"Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (di seguito anche "Direttiva UE").

La Direttiva UE mira a introdurre nelle normative nazionali il "diritto alla segnalazione", disciplinando la protezione dei whistleblower (segnalatori o informatori), introducendo norme minime comuni. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

La disciplina era già prevista nel nostro ordinamento, in particolare per gli enti pubblici l'art 54-bis del D.lgs. 165/01 "Testo unico del pubblico impiego", disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse illeciti. Nel settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-bis, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie, abrogando le normative sopracitate, in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Nel settore privato la disciplina si applica alle Società che:

1. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinati;
2. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.lgs. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati di cui al punto 1);
3. sono diversi dai soggetti di cui al punto 2), rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 e adottano Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.lgs. 231/01, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati di cui al punto 1).

Anthem, essendo una Fondazione a partecipazione pubblica ed avendo un numero di dipendenti inferiore a 50, rientra nell'applicazione del D.lgs. 24/2023 in quanto ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (di seguito anche "MOG" o "Modello").

La segnalazione (di seguito anche Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti.

2 OBIETTIVI

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative con cui la Fondazione intende:

- gestire il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione di cui sia venuto a conoscenza;
- tutelare la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- fornire adeguate informazioni in tema di segnalazioni.

La procedura è redatta in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/01.

In particolare, la Anthem ha individuato nell'Organismo di Vigilanza la persona che possa svolgere il ruolo di Gestore del Canale di Segnalazione Interno.

3 DEFINIZIONI

Per una completa ed esaustiva indicazione delle definizioni si rimanda art. 2 del D.lgs. 24/2023. Di seguito si riportano solo quelle necessarie alla presente procedura:

- **ANAC:** l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (legge n. 190/2012);
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore:** persona che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Gestore del canale di segnalazione interno (di seguito anche Gestore):** dipendente o ufficio o professionista esterno della Fondazione incaricato della gestione del canale interno di segnalazione;
- **Istruttore o collaboratore:** colui che a seguito di una segnalazione è incaricato dall'OdV di eseguire o collaborare alle indagini sulla segnalazione;
- **Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV):** organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/01;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (interna o esterna), della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Riscontro:** Comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio ad un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta;
- **Segnalante:** La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni di violazione;
- **Segnalazione interna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione interna predisposto dalla Fondazione;
- **Segnalazione esterna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC.

4 DESTINATARI

I destinatari della presente procedura sono tutti coloro che presso la Fondazione entrano nella gestione delle segnalazioni. A titolo di esempio non esaustivo si riporta: il Gestore, l'Organismo di Vigilanza, l'istruttore, il

personale coinvolto nella fase di indagine, i consulenti esterni eventualmente incaricati per la gestione delle segnalazioni, ecc.

5 SOGGETTI TUTELATI

I soggetti a cui è applicata la tutela *Whistleblowing*, in caso di segnalazioni interne, esterne e di divulgazioni, sono di seguito riportati:

- tutti i dipendenti, compresi eventuali volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori autonomi e collaboratori della Fondazione a qualsiasi titolo;
- liberi professionisti e consulenti della Fondazione;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza presso soggetti del settore pubblico o privato;
- azionisti di ditte terze;
- dipendenti pubblici (es. dipendenti di: Comuni, società controllate dalla PA, enti pubblici economici, ecc.)
- fornitori.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico o di lavoro con la Fondazione: non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento, purché il Segnalante sia venuto a conoscenza dell'illecito nel contesto lavorativo, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Le misure di tutela si applicano anche ad alcuni soggetti diversi dal Segnalante, di seguito riportati:

- Facilitatori, cioè a coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione;
- colleghi che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante;
- soggetti con legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado con il Segnalante;
- ai soggetti giuridici (enti, società...) connessi al Segnalante, che operano nel medesimo contesto lavorativo e/o che hanno un legame indiretto con il Segnalante (es. partnership, ATI ecc.).

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il Segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

6 INFORMAZIONI TUTELATE

La Fondazione tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante, l'identità della persona coinvolta, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione allegata.

Tutte le persone che gestiscono la segnalazione sono autorizzate, ai sensi del Reg. EU 679/2016, dalla Fondazione ed hanno un obbligo di riservatezza.

7 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la L. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente

pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 della Cost.

Secondo quanto definito dalla normativa le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea, come definito nell'art. 2 c.1 lett a) del D.lgs. 24/2023.

Le violazioni di disposizioni normative nazionali sono:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e violazioni del modello di organizzazione e gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01;

Le violazioni di disposizioni normative europee:

3. illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relativi ai seguenti settori: **appalti pubblici**; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; protezione dei consumatori, **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE, di cui ai punti precedenti.

Come indicato in premessa, essendo Anthem una fondazione partecipata dalla pubblica amministrazione che ha deciso di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 e con un numero di dipendenti inferiori a 50 (nell'ultimo anno), la normativa prevede che possano essere effettuate le segnalazioni relativamente a:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e violazioni del modello di organizzazione e gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01

7.1 Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul Whistleblowing

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità della Società, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del Segnalante, non può riguardare lamentele o rimozioni di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti della Fondazione.

Qualora il Segnalante sia portatore di un interesse personale connesso all'oggetto della segnalazione dovrà dichiarare fin da subito quale esso sia. Tale dichiarazione non esclude dalla tutela prevista dalla legge la segnalazione.

8 CANALI DI SEGNALAZIONE

8.1 Caratteristiche del canale di segnalazione interno

Secondo quanto indicato dalle linee guida di Confindustria (che riprendono quelle di ANAC) i canali di segnalazione interna, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la **riservatezza** dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

Per quanto attiene agli **strumenti** concreti attraverso cui attivare il canale di segnalazione interno, l'articolo 4 del Decreto prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità:

- in forma **scritta**: analogica o con modalità informatiche;
- in forma **orale**, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un **incontro diretto** con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

Considerate le dimensioni della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, ha deciso le seguenti modalità:

- in forma **scritta cartacea** nelle modalità di seguito riportate e secondo le modalità individuate da ANAC;
- in forma **orale**, attraverso un **incontro diretto** con il gestore della segnalazione che deve essere fissato entro un tempo ragionevole, a fronte di una richiesta del segnalante.

8.2 Modalità per effettuare una segnalazione

La Fondazione ha messo a disposizione le seguenti modalità per effettuare le segnalazioni:

- In forma scritta tramite invio di una R/R alla Fondazione, al seguente indirizzo: Piazza Ateneo, 1 20100 - Milano (MI), indicando sulla busta la dicitura "Riservato confidenziale segnalazione whistleblowing. Cortese Attenzione del Gestore del canale interno di segnalazione"
- In forma orale tramite invio di una R/R all'indirizzo sopracitato, con richiesta di incontro con l'OdV e/o a mezzo mail all'indirizzo dell'OdV di seguito riportato: odv@fondazioneanthem.it.

La segnalazione in forma scritta deve essere inviata seguendo le modalità di seguito indicate.

Il segnalante dovrà munirsi di 3 buste. Nella prima busta, numerata con il numero 1, dovrà inserire la segnalazione con tutta la documentazione allegata che ritiene rilevante ai fini della valutazione della segnalazione. Nella seconda busta, numerata con il numero 2, dovrà inserire i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato confidenziale segnalazione whistleblowing. Cortese Attenzione del Gestore del canale interno di segnalazione".

Le segnalazioni whistleblowing ricevute da soggetti diversi (es. responsabili di funzioni, Amministratori, ecc.) dal Gestore del Canale di Segnalazione Interno devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione e ne fornisce contestuale notizia al Segnalante.

8.3 Ulteriori canali di segnalazione

La norma prevede ulteriori modalità di segnalazione: Canale Esterno, Divulgazione Pubblica.

La normativa favorisce in via prioritaria la scelta del canale interno, rispetto alle altre forme di segnalazione. Infatti, è possibile ricorrere al Canale esterno (segnalazione ad ANAC), quando sussiste almeno una delle condizioni indicate nell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, mentre è possibile ricorrere alla divulgazione pubblica, quando sussiste almeno una delle condizioni indicate nell'art. 15 del D.lgs. 24/2023.

9 RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI

Considerata la natura privata di Anthem, le dimensioni della Fondazione e quanto definito dal D.lgs. 24/2023 all'art. 4 c.2, la Fondazione ha deciso di affidare il **ruolo di Gestore del Canale Interno di Segnalazione** (di seguito anche Gestore) **all'Organismo di Vigilanza**.

9.1 Il ruolo del Gestore del Canale Interno di Segnalazione

Il Gestore è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati.

I compiti del Gestore sono i seguenti:

- a) Fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione;
- b) Valutare preliminarmente la segnalazione come indicato al paragrafo 12;
- c) Inviare avviso di ricezione del messaggio (entro 7 giorni);
- d) Custodire l'identità del Segnalante;
- e) Provvedere ad imbastire l'istruttoria per le segnalazioni;
- f) Interloquire con il Segnalante per le segnalazioni;
- g) Mantenere traccia delle segnalazioni orali eventualmente ricevute, facendo sottoscrivere apposita dichiarazione al segnalante e acquisendo copia del documento di identità;
- h) Archiviare le segnalazioni infondate;
- i) Rispondere entro tre mesi (termine ultimo per la gestione della segnalazione) al Segnalante;
- j) Relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria (anche in caso di segnalazione infondata) per i provvedimenti del caso;
- k) Archiviare tutte le segnalazioni;
- l) Relazionare annualmente il Consiglio di Amministrazione sul numero di segnalazioni gestite.

9.2 Il ruolo dell'istruttore o collaboratore

Considerate le dimensioni dell'Ente, l'istruttore o collaboratore sono le persone fisiche della Fondazione o i consulenti esterni che sono coinvolti nella gestione dell'analisi della pratica. L'istruttore o collaboratore ha la possibilità di accedere a tutti i documenti necessari per l'analisi della pratica.

I suoi compiti sono quelli di: supportare l'OdV (a seconda di chi lo ha nominato) nell'analisi della documentazione. A titolo di esempio potrebbe essere coinvolto nel recuperare ulteriori informazioni relative alla segnalazione, nell'analisi della documentazione, nell'inviare al Segnalante ulteriori richieste di informazione. Ha l'obbligo di relazionare prontamente l'OdV.

Il Gestore in caso di necessità di uno o più istruttori, su richiesta dell'OdV, provvede a creare apposito/i account nella piattaforma whistleblowing, definendo i permessi per l'accesso alle informazioni secondo le indicazioni dell'OdV. Infine, provvede a far sottoscrivere apposita autorizzazione a trattare i dati ai sensi del GDPR. L'istruttore e il collaboratore hanno obbligo di riservatezza.

9.3 Il ruolo dei dipendenti della ANTHEM

Il personale dipendente di Anthem deve partecipare alla formazione sulla presente procedura.

Nel caso il dipendente dovesse essere incaricato come istruttore o collaboratore dell'OdV deve mantenere il massimo riserbo sulla segnalazione.

Nel caso un dipendente dovesse ricevere una segnalazione (ad esempio attraverso la propria mail aziendale), nella quale il Segnalante comunica che la segnalazione è da considerarsi una segnalazione whistleblowing, deve mantenere il massimo riserbo e comunicarla per iscritto entro 5 giorni al Gestore del canale interno di segnalazione specificando l'indirizzo di posta elettronica del Segnalante, eliminando la copia dalle mail della Fondazione se ricevuta via mail.

9.4 Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- mette a disposizione appositi strumenti per la gestione delle segnalazioni;
- individua il Gestore del Canale Interna di Segnalazione, provvedendo a formale nomina;

- verifica le competenze del gestore del canale in tema di privacy e whistleblowing;
- provvede a predisporre adeguati piani di formazione per i dipendenti sulla presente procedura;
- provvede a valutare le informazioni ricevute dall'OdV, a seguito dell'istruttoria, e decide sulle azioni disciplinari da comminare al personale coinvolto sia in caso di fondata segnalazione che in caso di segnalazione infondata eseguita con colpa grave o dolo;
- in caso di segnalazione fondata e richiesta dell'OdV provvede ad una valutazione ed aggiornamento, se necessario, dei protocolli contenuti nel Modello, al fine di evitare che l'illecito possa ripetersi.

10 TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA

Tutte le persone di Anthem che ricevano una segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti (fatti salvi i casi di segnalazioni fatte con colpa grave o in malafede), affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento normativo.

La Fondazione garantisce la riservatezza in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023, infatti la stessa è garantita:

- per l'identità del Segnalante,
- per qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui rilevamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante,
- nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale (sistemi di messaggistica vocale presente sul portale) ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Nei confronti del Segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione.
- tutela del Segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dalla Fondazione a causa della segnalazione effettuata.

Si ricorda inoltre, in merito all'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del D.lgs.24 del 2023, che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia

fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. E in ogni caso si comunica alla persona Segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il Segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria). In questo caso il Gestore e/o l'OdV è tenuto a rivelare l'identità del Segnalante senza necessità di acquisirne il consenso. Il Segnalante verrà, in ogni caso, informato della richiesta e della necessaria comunicazione.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico e indicate all'interno del Modello.

I dati personali relativi ai soggetti segnalati, sono tutelati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto il titolare del trattamento adotta misure al fine di evitare la indebita circolazione.

10.1 Divieto di discriminazione

Il Segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dalla Fondazione a causa della segnalazione effettuata.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (dai soggetti indicati al § 5) tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha attuato tali condotte e atti ritorsivi. Spetta alla Fondazione dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo legata alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva, di primo grado nei confronti del Segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto Segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare, prevista dal MOG.

ANAC ha precisato che invece è applicabile se pur tardivamente, la protezione del Segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, per le ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il Segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

11 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

12 MODALITA' OPERATIVE – Canale interno

Come anticipato per una immediata gestione delle segnalazioni interne il soggetto destinatario individuato è il Gestore è l'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/01.

Entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, va dato riscontro al Segnalante in merito chiusura della procedura.

Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

12.1 Ricezione

Il Gestore a seguito della ricezione di una segnalazione provvede entro 7 giorni dalla ricezione a comunicare al Segnalante la presa in carico della segnalazione.

Il Gestore provvede ad analizzare preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento:

- i. alla manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa,
- ii. al contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti,
- iii. al fatto che la segnalazione tratti argomenti già a conoscenza dell'azienda,
- iv. alla competenza della segnalazione.

12.2 Apertura della pratica, continuazione dell'istruttoria e conclusione

Il Gestore con l'eventuale supporto di consulenti esterni svolge un'analisi approfondita della segnalazione, eventualmente chiedendo informazioni al Segnalante e avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture aziendali e mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

L'OdV/Gestore archivia l'istruttoria se:

- il contenuto della segnalazione è generico e non consente nessun approfondimento, anche dopo aver contattato ripetutamente il Segnalante, senza ricevere nessuna informazione aggiuntiva;
- la segnalazione abbia ad oggetto fatti già trattati in procedimenti già definiti;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore (vedi capitolo 7);
- la segnalazione è infondata.

Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione l'OdV procede ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (interni o esterni) senza riferimento alcuno alla identità del Segnalante e mantenendo il riserbo sulla segnalazione ricevuta.

In questa fase l'OdV può, a titolo esemplificativo:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali o a soggetti terzi coinvolti;
- ascoltare il Segnalante;
- accedere a tutta la documentazione rilevante per accertare quanto segnalato;
- ascoltare il presunto autore della violazione;
- effettuare un audit, anche esterno valutando il rapporto di audit.

Durante la fase istruttoria, l'OdV non deve informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né devono comunicargli gli esiti della gestione.

Al termine dell'accertamento l'OdV analizza la documentazione e gli elementi raccolti e verifica:

- se quelle segnalate sono condotte illecite;
- se le condotte riguardano o meno situazioni in cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche nelle fasi preliminari all'instaurazione dello stesso.

Entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, l'OdV conclude il procedimento.

L'OdV classifica la segnalazione in:

- segnalazione infondata;
- segnalazione che non possa essere provata con sufficienti evidenze;
- segnalazione di una condotta non illecita;
- segnalazione in malafede;

- segnalazione veritiera e circostanziata.

Al termine delle verifiche l'OdV/Gestore (a seconda della competenza della segnalazione) dovrà redigere una relazione che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- un riassunto dell'iter dell'indagine;
- l'esposizione delle conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventuale documentazione a supporto;
- raccomandazioni e suggerimenti sulle azioni eventuali da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro;
- comunicazione che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto che rientra nelle tutele del D.lgs. 24/2023, omettendo l'indicazione dell'identità del Segnalante.

L'OdV invia la relazione al Consiglio di Amministrazione in modo che lo stesso possa valutare eventuali responsabilità ed avviare procedimenti disciplinari più opportuni. Inoltre, per le segnalazioni in ambito D.lgs. 231/01, su indicazioni dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione valuta se necessario avviare un aggiornamento del Modello o delle procedure interne.

13 INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE

Come indicato nei paragrafi precedenti il Gestore deve fornire apposite informazioni su come utilizzare il canale interno di segnalazione.

L'informativa prodotta dal Gestore deve essere esposta nelle bacheche aziendali e sul sito istituzionale della Fondazione in apposita pagina.

L'informativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni richieste dall'art. 5 c.1 lett. e):

- I riferimenti alla normativa in ambito di tutela del Segnalante;
- Cosa può essere segnalato con il canale interno;
- Modalità di segnalazione;
- Gestione della segnalazione;
- Le modalità di utilizzo della piattaforma;
- Presupposti per le segnalazioni esterne.

14 MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE

Qualora, dalle fasi dell'istruttoria, emergano criticità nei processi interni l'OdV propone le variazioni opportune al Modello al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti previsti e ne monitora l'attuazione.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e gestione delle Segnalazioni saranno effettuate in conformità al Reg. UE /2016/679 ed alla normativa privacy.

Il titolare del trattamento dei dati personali inerenti la segnalazione è la Fondazione Anthem.

La Fondazione provvede ad esporre sul proprio sito istituzionale in apposita pagina adeguata informativa privacy sul trattamento dei dati.

Nell'ambito della procedura di Segnalazione sono individuati e nominati (se necessario) i responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 i fornitori esterni che trattano dati personali.

Sono autorizzati ed istruiti adeguatamente, ai sensi dell'art. 29 e 3 del Reg. UE 2016/679, i dipendenti competenti a ricevere e dare seguito alle Segnalazioni, l'OdV che intervengono nella procedura di Segnalazione agiranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento di dati personali.

La Fondazione garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna della Fondazione e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità, sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni, del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

16 ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'

Tutte le funzioni di Anthem coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Il gestore garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici. Il tempo di conservazione è fissato in 5 anni salvo la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

17 FORMAZIONE

La Fondazione ha previsto una formazione del personale sul presente documento rivolta a tutto il personale.

18 ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

Il presente documento è formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti al documento sono riportate nel Modello Organizzativo.